



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 17 luglio 2019

Spettabile
CONSOB
Divisione Strategie
Regolamentari
Via G.B. Martini, n. 3
00198 ROMA

Prot. n. 175/19

Inviata per il tramite del SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno

Risposta al documento di consultazione del 27 giugno 2019 recante “Proposte di modifica al Regolamento emittenti in materia di trasparenza societaria”.

L'Assogestioni intende ringraziare per l'opportunità di formulare osservazioni sul documento di consultazione in oggetto.

Come evidenziato dal documento di consultazione, il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d. Decreto Fiscale) ha introdotto un nuovo comma all'art. 120 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Si tratta del comma 4-*bis*, che richiede un'informativa ulteriore rispetto a quella prevista in materia di assetti proprietari, finalizzata a rendere trasparenti eventuali tentativi di scalata che interessino emittenti quotati italiani.

Più precisamente, l'art. 120, comma 4-*bis*, del TUF attualmente dispone: “*In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi (...)*”. Il medesimo art. 120, comma 4-*bis*, successivamente prevede anche che: “*La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni*”.

Il documento di consultazione sottopone quindi al mercato le proposte regolamentari di attuazione riguardanti i casi di esenzione dall'obbligo di effettuare la dichiarazione di intenzioni e le relative modalità di assolvimento dei relativi obblighi informativi.

Per quanto di specifico interesse della scrivente Associazione, si rileva che la CONSOB, come riferito nel documento di consultazione, ha ritenuto di prevedere un regime di favore per i gestori di fondi che assumano una posizione meramente finanziaria, anche in virtù del fatto che i soggetti autorizzati al servizio di gestione collettiva del



risparmio aggregano le partecipazioni gestite allo scopo di rispettare gli obblighi di notifica delle partecipazioni rilevanti.

In particolare, la CONSOB propone un nuovo art. 122-ter al Regolamento Emittenti che, al comma 1, lett. d), contempla una esenzione dall'obbligo di effettuare la dichiarazione prevista dall'art. 120, comma 4-bis del TUF, al superamento delle soglie ivi indicate. Infatti, secondo quanto previsto nell'articolato riportato nel documento di consultazione, il nuovo art. 122-ter, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti prevedrebbe che il suddetto obbligo non sussiste: *“per le società di gestione che acquistano partecipazioni, anche in forma aggregata, in emittenti quotati nell'ambito delle attività di gestione di cui all'articolo 116-terdecies, comma 1, lettera e), esercitata secondo le condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE, o per i soggetti extra-UE che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'UE, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE, nonché per i FIA italiani non riservati a investitori professionali”*.

Assogestioni condivide e apprezza la scelta della CONSOB di prevedere la suddetta esenzione. Al riguardo, con riferimento all'espressione contenuta nell'articolato *“partecipazioni, anche in forma aggregata”* si chiede di confermare, o di meglio esplicitare nel testo della disposizione stessa, che essa si riferisce alle “partecipazioni gestite” e alla loro eventuale aggregazione ai sensi dell'art. 119-ter del Regolamento Emittenti.

Inoltre, si coglie l'occasione per segnalare che, poiché al comma 2 del nuovo art. 122-ter si disciplinano i termini e le modalità di effettuazione della dichiarazione, potrebbe essere opportuna una rivalutazione della formulazione della rubrica di tale articolo, in quanto recita *“Esenzioni dall'obbligo di dichiarazione delle intenzioni”*.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si renda necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale